BCC CREDITO COOPERATIVO Massafra

BANCA ADERENTE AL Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

ASSEGNI

CENTRALE D'ALLARME INTERBANCARIA

PAGAMENTO TARDIVO

A seguito del protrarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19, con la conversione in legge con modificazioni del D. L n. 73/2021 (cd. Decreto sostegni bis) è stata **nuovamente disposta la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito fino al 30 settembre 2021 compreso**.

Tenuto conto dei diversi interventi legislativi adottati anche in passato durante l'emergenza COVID -19, ne deriva che, **per tutti gli assegni emessi** indipendentemente dalla data di emissione, sono, tra l'altro, sospesi:

- i termini per la presentazione al pagamento;
- i termini per il pagamento tardivo dell'assegno previsti dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 386 del 1990 in caso di assegni risultati privi di fondi alla presentazione,

qualora tali **termini ricadano o decorrano nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 settembre 2021**.

I termini di presentazione al pagamento e di pagamento tardivo ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 9 marzo 2020 al 30 settembre 2021 sono quindi rideterminati tenendo conto dei termini di sospensione sopra indicati.

È stata riammessa la possibilità di effettuare il Pagamento Tardivo o la Costituzione del Deposito Vincolato, a sanatoria dell'illecito, corrispondendo la penale in misura pari al 5% dell'importo facciale dell'assegno per gli assegni resi impagati per mancanza fondi per i quali devono essere confermate le seguenti condizioni:

- l'operazione di pagamento tardivo / la costituzione del deposito vincolato deve essere fatta **entro e non oltre il 29 Novembre 2021**;
- la data di emissione del titolo deve essere **minore o uguale al 30 settembre 2021 e i termini di presentazione all'incasso ricadenti nel periodo compreso fra il 09 marzo 2020 ed il 30 settembre 2021 inclusi**.

Il Pagamento Tardivo o la Costituzione del Deposito Vincolato **effettuato dopo il 29 novembre 2021** dovrà invece essere comprensivo della penale, nella misura ordinaria, pari al 10% dell'importo facciale dell'assegno.

Inoltre, il traente di un assegno, presentato dopo l'inizio del periodo di sospensione 09/03/2020 – 30/09/2021, e reso impagato per mancanza fondi ha la possibilità di pagare l'assegno per il solo importo facciale fino al 30 settembre 2021 incluso. Tale pagamento è valido anche ad escludere gli adempimenti CAI.

Infine, si ricorda infine che il pagamento tardivo validamente effettuato entro le nuove tempistiche determinate dalla normativa è efficace anche per **evitare l'applicazione delle sanzioni amministrative da parte del Prefetto**.

Banca di Credito Cooperativo
di Massafra S.C.